



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°86/2018**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza acquisita a protocollo n°31158 in data 24/09/2018 dell'impresa MASSAROTTI CAV. GIULIO S.r.l. di Caltagirone (CT), con la quale è stata richiesta l'emanazione di apposita Ordinanza di disciplina della navigazione nello specchio acqueo portuale antistante gli accosti Grandi Molini e Cereal Docks, nel canale industriale ovest di Porto Marghera, al fine di ultimare la ricognizione precauzionale da ordigni bellici esplosivi propedeutica ai lavori di marginamento per la messa in sicurezza di un tratto della sponda ovest, per conto dell'impresa Costruzione Generali XODO S.r.l. (già disciplinati con proprie Ordinanze n°130/2016, n°04/2017 e n°76/2017);

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°130/2016 in data 25/10/2016, n°04/2017 in data 02/02/2017 e da ultimo Ordinanza n°76/2017 in data 29/06/2017, con le quali sono stati disciplinati gli interventi di marginamento sopra menzionati;

**VISTA:** la nota in data 26/09/2016 della Costruzione Generali XODO S.r.l., con la quale i lavori in discorso vengono formalmente affidati all'impresa MASSAROTTI CAV. GIULIO S.r.l.;

**VISTO:** la nota n°M\_DMCOMLOG0027938 in data 05/11/2018 del Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, con il quale è stato espresso il parere favorevole all'esecuzione dell'attività di ricerca ordigni residuati bellici da condurre sul fondale relativo allo specchio acqueo di che trattasi;

**RITENUTO:** necessario disciplinare il transito di unità nel canale marittimo interessato dai lavori, al precipuo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

**VISTA:** la legge del n°84/1994 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli articoli 62 e 81 del codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

che **dal giorno 12/11/2018 al giorno 28/11/2018** l'impresa MASSAROTTI CAV. GIULIO S.r.l. effettuerà i lavori di ricognizione precauzionale da ordigni bellici esplosivi nello specchio acqueo portuale antistante gli accosti Grandi Molini e Cereal Docks, nel canale industriale ovest di Porto Marghera.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

**Dal giorno 12/11/2018 al giorno 28/11/2018** lo specchio acqueo di cui al "rende noto", in presenza dei mezzi impiegati nelle operazioni di ricognizione residuati bellici, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non dedite all'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dall'area di cui al precedente comma e dalle unità intente nelle operazioni di bonifica, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

In deroga a quanto previsto al comma 1, in predetto specchio acqueo potranno transitare, per lo svolgimento delle operazioni commerciali, solo ed esclusivamente le navi dirette ai pontili Cereal Dock e Grandi Molini Italiani e le unità navali dei servizi tecnico nautici limitatamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio, oltre alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

In presenza di navi all'ormeggio e/o in fase di manovra di cui al precedente comma, le operazioni di bonifica bellica preventiva devono essere sospese.

### **Articolo 2**

L'impresa esecutrice degli interventi di bonifica deve garantire l'idoneo segnalamento delle aree interessate, oltreché dei mezzi operanti (ai sensi della COLREG '72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività, così come il termine ultimo dei lavori, devono essere comunicati, a cura del responsabile dei lavori, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e portuale nonché alla salvaguardia della vita umana in mare.

All'eventuale ritrovamento di ordigni e/o residuati bellici, l'impresa operante deve immediatamente sospendere le operazioni, mettendo in sicurezza l'area interessata, e informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia per l'attivazione delle procedure del caso.

### **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov/venezia](http://www.guardiacostiera.gov/venezia).

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELLIZZARI**  
*Firmato digitalmente*